



Città di Monte Sant'Angelo
Patrimonio Mondiale dell'UNESCO



*Regolamento
sale da gioco
e
giochi leciti*

INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1- Ambito di applicazione

Art.2- Finalità e principi generali

Art.3- Giochi vietati

Art.4 -Tabella dei giochi proibiti

TITOLO II SALE PUBBLICHE DA GIOCO

Art.5 -Definizione di sala pubblica da gioco

Art.6 -Localizzazioni e requisiti dei locali

Art.7 -Adempimenti per l'esercizio di sala pubblica da gioco

Art.8 -Prescrizioni di esercizio e divieti

Art.9 -Durata ed efficacia dell'autorizzazione

Art.10- Subingresso

Art.11-Requisiti morali di accesso all'attività

Art.12- Cessazione dell'attività

Art.13 -Revoca, decadenza, sospensione dell'autorizzazione

Art.14 -Caratteristiche dei giochi

Art.15 -Utilizzo degli apparecchi: prescrizioni e divieti

Art.16 -Informazione al pubblico

Art.17 -Orari

TITOLO III INSTALLAZIONE DI APPARECCHI E CONGEGNI AUTOMATICI E SEMIAUTOMATICI NEI LOCALI IN POSSESSO DI LICENZA DI CUI ALL'ART.86 E ALL'ART.88 DEL TULPS E ALTRI GIOCHI LECITI

Art.18 -New Slot

Art.19 -Prescrizioni generali

Art.20 -Domanda di autorizzazione per installazione giochi

Art.21 -Rinnovo

Art.22 -Apparecchi da divertimento senza vincita in denaro e biliardi

Art.23 -Giochi leciti che non necessitano del nulla osta dell'Amministrazione dello Stato

Art.24 -Sanzioni

Art.25 -Disposizioni finali

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si propone il contrasto alla diffusione del gioco d'azzardo patologico (GAP), secondo quanto previsto dalla legge regionale 13 dicembre 2013, n. 43, disciplinando le licenze e le autorizzazioni di competenza comunale relative all'esercizio di giochi leciti in conformità a quanto previsto dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS), approvato con R.D. 18 giugno 1931 n. 773 e s.m.i. e dalla seguente normativa di settore:
 - Regolamento di esecuzione del TULPS approvato con R.D. 6 maggio 1940, n. 635;
 - Art. 38, commi 1 e 5 del D.L. 4 luglio 2006 n. 223, convertito con modificazioni ed integrazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
 - Art. 22, comma 6, della l. 27 dicembre 2002, n. 289, come modificato dall'art. 38, comma 5, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223 convertito con modificazioni ed integrazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
 - Art. 14 bis del D.P.R. 26.10.1972 n. 640 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - Decreto del Ministero dell'economia e delle Finanze 27 ottobre 2003 concernente l'individuazione del numero massimo di apparecchi e congegni di cui all'art. 110, c. 6 e 7 del TULPS;
 - Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 18 gennaio 2007, "individuazione del numero massimo di apparecchi di intrattenimento di cui all'art. 110, commi 6 e 7, del TULPS che possono essere installati per la raccolta del gioco presso i punti vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici";
 - Decreto del Direttore generale dei Monopoli di Stato prot. n. 2011/30011/Giochi/UD del 27 luglio 2011 "Determinazione dei criteri e parametri numerico quantitativi per l'installabilità di apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6 del T.U.L.P.S." registrato alla Corte dei Conti in data 05 agosto 2011, registro 008 economia e finanze foglio n.114 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 12 agosto 2011 , n. 187) – (Vedi allegata direttiva AAMS ANCI).
 - Decreto-legge 28 aprile 2009 n. 39 , convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009 n. 77;
 - Decreto-legge 1 luglio 2009 n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009 n. 102;
 - Decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44;
 - Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 22 gennaio 2010, che ha introdotto la disciplina dei requisiti tecnici e di funzionamento dei sistemi di gioco VLT, di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b) del T.U.L.P.S.;
 - Decreto del 27 luglio 2011 del Direttore Generale dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato con cui vengono determinati i parametri numerici per l'installazione di apparecchi di gioco di cui all'art. 10, c. 6, del TULPS in esercizi commerciali ed altri;
 - D.L. 13 settembre 2012 n. 158, conv. con mod. ed int. dalla L. n. 189/2012, in particolare art. 7;
 - Legge regionale n. 43 del 13/12/2013;

- Decreto Legge n.87 del 12/07/2018, Art. 9.

2. Le tipologie dei giochi trattati dal presente regolamento sono:

- a) Le Newslot possono essere installate in tutti gli esercizi assoggettati ad autorizzazione ai sensi degli articoli 86 del T.U.L.P.S.:
- bar, caffè ed esercizi assimilabili, che hanno come attività prevalente la vendita al minuto e la somministrazione di cibi e bevande;
 - ristoranti, fast-food, osterie, trattorie ed esercizi assimilabili, che hanno come attività prevalente la somministrazione di pasti;
 - sale pubbliche da gioco, chiamate convenzionalmente "sale giochi", ovvero locali allestiti specificamente per lo svolgimento del gioco lecito e dotati di apparecchi da divertimento ed intrattenimento automatici, semiautomatici o elettronici, oltre ad eventuali altri apparecchi meccanici quali, ad esempio, biliardi, biliardini, flipper o juke-box;
 - esercizi che raccolgono scommesse su incarico di concessionari di giochi, titolari di autorizzazione ai sensi dell'articolo 88 del T.U.L.P.S.;
 - alberghi, locande ed esercizi assimilabili, che hanno come attività prevalente l'offerta di ospitalità;
 - circoli privati, organizzazioni, associazioni ed enti collettivi assimilabili, di cui al D.P.R. 4 aprile 2001, n. 235, che svolgono attività sociali e ricreative riservate ai soli soci, purché in possesso della licenza per la somministrazione di cibi e bevande;
 - agenzie di raccolta delle scommesse ippiche e sportive ed altri esercizi titolari di autorizzazione ai sensi dell'articolo 88 del T.U.L.P.S.;
 - punti di vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici, ai sensi dell'art. 22, comma 6, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come modificato dall'art. 38 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 e convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
 - esercizi commerciali o pubblici diversi dai precedenti ovvero altre aree aperte al pubblico od in circoli privati per i quali sia stata rilasciata la specifica licenza di cui al terzo comma dell'articolo 86 del TULPS.
- b) Apparecchi ex art. 110 c. 7 lett a) e c): tali videogiochi sono denominati anche giochi per bambini, le cui caratteristiche di funzionamento sono ampiamente descritte all'interno del Decreto Direttoriale 8 novembre 2005 modificato dal decreto interdirettoriale 20 aprile 2010.
- sotto la lett. a) rientrano i giochi elettromeccanici privi di monitor (ad esempio il ragno che fa prendere il pelouche), attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilità fisica, mentale o strategica;
 - sotto la lett. c) rientrano i giochi basati sulla sola abilità fisica, mentale o strategica, che non distribuiscono premi.
- c) Apparecchi ex c 7 lett c bis del TULPS: questo articolo, introdotto con la legge di stabilità 2013 (L. 24 dicembre 2012 n.228), annovera quegli apparecchi meccanici ed elettromeccanici, attivabili con moneta, gettone o con altri strumenti elettronici di pagamento e che possono distribuire tagliandi direttamente ed immediatamente dopo la conclusione della partita (i cosiddetti ticket redemption).
- d) Apparecchi c 7 lett c ter del TULPS: sono quegli apparecchi meccanici ed elettromeccanici, per i quali l'accesso al gioco è regolato senza introduzione di denaro ma con utilizzo a tempo o a scopo.

Tra questi possiamo segnalare il calciobalilla, flipper, biliardo, freccette, ecc.

3. Sono escluse dal campo di applicazione del presente regolamento le forme di intrattenimento esercitate su area pubblica e quelle nelle quali è prevalente l'attività di intrattenimento mediante forme di spettacolo.

Art.2 - Finalità e principi generali

1. Il Comune, con il presente Regolamento, si prefigge l'obiettivo di garantire che la diffusione dei locali in cui si pratica il gioco lecito avvenga evitando effetti pregiudizievoli per la sicurezza urbana, la viabilità, l'inquinamento acustico e la quiete pubblica e limitando le conseguenze sociali dell'offerta dei giochi su fasce di consumatori psicologicamente più deboli, nonché la dequalificazione territoriale e del valore degli immobili.
2. L'Amministrazione intende prevenire il gioco patologico, anche attraverso iniziative di informazione e di educazione e valorizzare le forme di aggregazione sociale e di gestione del tempo libero che stimolino la creazione di relazioni positive, la comunicazione e la creatività.
3. Le procedure amministrative connesse all'apertura, svolgimento, modificazione e cessazione delle attività economiche disciplinate dal presente Regolamento si informano ai seguenti principi:
 - a) tutela dei minori;
 - b) tutela degli utilizzatori, con particolare riferimento alla necessità di:
 - b1. contenere i rischi connessi alla moltiplicazione delle offerte, delle occasioni e dei centri di intrattenimento aventi come oggetto il gioco d'azzardo, in funzione della prevenzione del gioco d'azzardo patologico;
 - b2. contenere i costi sociali ed economici, oltre che umani e morali, derivanti dall'abuso del gioco d'azzardo, con particolare riferimento alla necessità di contenere i rischi derivanti dal fenomeno della sindrome da gioco patologico e dall'effetto che questi potrebbero avere nel contesto familiare;
 - c) tutela dell'ordine pubblico, della sicurezza urbana, della salute e della quiete della collettività;
4. Ai sensi dell'articolo 9 del TULPS, l'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di imporre vincoli, prescrizioni, obblighi o altre forme dirette o indirette di limitazione al termine di un procedimento di valutazione in relazione a:
 - a) rispetto dei vincoli di destinazione urbanistica degli immobili;
 - b) della prossimità dei locali sede dell'attività a luoghi di pubblico interesse di cui al successivo art. 6.
5. I procedimenti amministrativi di cui al presente atto rientrano nella competenza dello Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) del Comune di Monte Sant'Angelo, competente al rilascio dell'autorizzazione, secondo le procedure telematiche previste sul portale www.montesantangelo.it.

Art. 3 - Giochi vietati

1. L'esercizio del gioco d'azzardo è vietato in tutte le sue manifestazioni e l'installazione e l'uso di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco d'azzardo sono vietati nei luoghi

pubblici o aperti al pubblico e nei circoli ed associazioni di qualunque specie, ad eccezione degli apparecchi e congegni consentiti dalla legge statale.

2. Sono altresì vietati tutti gli apparecchi e congegni che sono privi del nulla osta, ove necessario, dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

3. Fatte salve le sanzioni previste nei confronti di chiunque eserciti illecitamente attività di offerta di giochi con vincita in denaro, è vietata la messa a disposizione, presso qualsiasi pubblico esercizio, di apparecchiature che, attraverso la connessione telematica, consentano ai clienti di giocare sulle piattaforme di gioco messe a disposizione dai concessionari on-line, da soggetti autorizzati all'esercizio dei giochi a distanza, ovvero da soggetti privi di qualsiasi concessione e/o autorizzazione rilasciata dalle competenti autorità.

4. Sono vietati gli apparecchi e i congegni automatici, semiautomatici da trattenimento e da gioco di abilità che, comunque denominati, si richiamino alle regole dei giochi indicati nella tabella dei giochi proibiti, qualunque siano i simboli adottati.

Art. 4 - Tabella dei giochi proibiti

1. Sono considerati giochi proibiti quelli indicati nell'apposita tabella predisposta dal Questore e vidimata dal Comune (in allegato);

2. In tutte le sale pubbliche da gioco o negli altri esercizi, compresi i circoli privati, autorizzati alla pratica del gioco o alla installazione di apparecchi da gioco, deve essere esposta, in luogo ben visibile, la tabella predisposta dal Questore, nella quale oltre al divieto delle scommesse, sono indicati i giochi d'azzardo e quelli vietati per motivi di pubblico interesse.

c) La copia vidimata dal Sindaco o dal delegato è custodita presso i competenti uffici comunali. Gli interessati potranno, quindi, adempiere all'obbligo di cui sopra semplicemente stampando il documento, senza necessità di applicarvi alcuna marca da bollo.

TITOLO II - Sale pubbliche da gioco

Sale Biliardi – Sale Giochi – Agenzie per la Raccolta di Scommesse Ippiche e Sportive – Sale VLT (videolottery) – Sale Bingo – Negozi Dedicati

Art. 5 - Definizione di sala pubblica da gioco

Si intende per sala pubblica da gioco, in seguito denominata anche "sala giochi", un esercizio composto da uno o più locali, la cui attività prevalente sia mettere a disposizione della clientela una gamma di giochi leciti (biliardo, apparecchi automatici o semiautomatici da gioco di vario tipo, bowling ecc.) e altre apparecchiature per intrattenimento (ad esclusione di quelle che possano configurarsi quale forma di spettacolo) quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: sale dedicate alle VLT- videolottery, sale scommesse, sale bingo, negozi dedicati al gioco, agenzie per la raccolta di scommesse ippiche e sportive.

Art. 6 - Localizzazioni e requisiti dei locali

1. L'esercizio delle sale da gioco e l'installazione di apparecchi da gioco di cui all'articolo 110, commi 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (T.U.L.P.S.), emanato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonché ogni altra tipologia di offerta di gioco con vincita in denaro, sono soggetti al regime autorizzatorio previsto dalle norme vigenti e il locale dove viene svolta l'attività deve essere distante almeno 500 (cinquecento) metri, attestata da un tecnico iscritto ad apposito albo professionale, misurati per la distanza pedonale più breve da:

a) *istituti scolastici di qualsiasi grado;*

b) *luoghi di culto, intendendosi come tali anche i cimiteri; c) oratori;*

d) *impianti sportivi e centri giovanili o altri istituti frequentati principalmente da giovani;*

e) *centri sociali o altri istituti frequentati principalmente da giovani;*

f) *strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-assistenziale, strutture ricettive, ed inoltre strutture ricettive per categorie protette;*

g) *giardini, parchi e spazi pubblici attrezzati e altri spazi verdi pubblici attrezzati.*

2. *I luoghi di cui ai numeri a), e), f), g) del comma precedente sono espressamente individuati dal presente regolamento come luoghi sensibili ai sensi dell'art. 7, comma 4 della Legge Regionale della Puglia 13/12/2013 n. 43 e successive modifiche.*

3. Al fine di tutela della salute pubblica, per evitare che la disponibilità immediata di denaro contante costituisca incentivo al gioco, all'interno del locale non potranno essere presenti sportelli bancari, postali o bancomat e non potranno essere aperte sale nel raggio di 100 m da sportelli bancari, postali o bancomat, né agenzie di prestiti di pegno o attività in cui si eserciti l'acquisto di oro, argento od oggetti preziosi.

4. Non è richiesto il requisito della distanza di 500 metri dai luoghi sensibili nel caso di apertura di sala giochi o installazione di apparecchi ex articolo 110, commi 7 del T.U.L.P.S.

5. Ai fini della misurazione della distanza tra locali e i luoghi di cui al primo comma, si dovrà partire dal centro della porta di ingresso al locale, seguendo il percorso pedonale più breve, nel rispetto del Codice della Strada, fino al centro della porta di ingresso del luogo sensibile individuato.

6. L'esercizio delle attività di cui al presente titolo sono vietate:

- negli immobili di proprietà della Civica Amministrazione, che opererà inoltre affinché analogo divieto venga introdotto con riferimento agli immobili delle società partecipate della stessa; - nei chioschi su suolo pubblico.

7. Il locale adibito alle attività disciplinate dal presente titolo deve essere ubicato esclusivamente al piano terra degli edifici purché non all'interno o adiacenti a unità immobiliari residenziali; non è ammesso l'utilizzo di locali interrati o seminterrati e l'accesso ai locali deve avvenire direttamente dalla pubblica via. Il locale e deve rispondere ai requisiti di sorvegliabilità previsti dall'art. 153 del R.D.

06/05/1940, regolamento di attuazione del T.U.L.P.S.

8. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione il locale deve rispettare:

- la normativa vigente in materia di barriere architettoniche;

- la normativa vigente in materia di inquinamento acustico;

- la normativa vigente in materia igienico-sanitaria e sicurezza sui luoghi di lavoro;

- i regolamenti locali di Polizia Urbana;

- la normativa urbanistica edilizia vigente.

Art. 7 - Adempimenti per l'esercizio di sala pubblica da gioco

1. L'apertura delle sale pubbliche da gioco di cui al presente titolo, il loro trasferimento di sede, l'ampliamento della superficie, il cambio di titolarità sono sempre subordinati all'ottenimento dell'autorizzazione comunale, ai sensi dell'articolo 86 del TULPS e della L. R. 43/2013

2. Per l'apertura di agenzie per la raccolta di scommesse ippiche e sportive e per sale dedicate all'installazione di apparecchi o sistemi di gioco VLT (Video Lottery Terminal) di cui all'art. 110 comma 6 lettera b) del TULPS, dovrà parimenti essere ottenuta la prescritta licenza di cui all'art. 88 del TULPS rilasciata dalla Questura. **L'autorizzazione comunale costituisce comunque condizione di esercizio dell'attività sul territorio comunale.**

3. La domanda di apertura o di trasferimento di sede di una sala pubblica da gioco, nonché l'installazione di apparecchi da gioco previsti all'art. 110, commi 6 e 7 del TULPS, deve essere inviata secondo le norme di legge già previste.

4. In caso di richiesta di apertura di una agenzia per la raccolta di scommesse ippiche e sportive, di sale VLT (videolottery) si dovrà dichiarare anche il possesso di quanto previsto dall'art. 88 del TULPS e dalle successive eventuali normative in materia.

5. Alla domanda devono essere allegati:

- una relazione descrittiva dei locali, a firma di tecnico abilitato, contenente la superficie totale ed utile degli stessi, la capienza massima, l'indicazione degli ingressi, delle eventuali uscite di sicurezza e dei servizi igienici, corredata di planimetria dei locali in scala 1:100, datata e firmata, che riporti le superfici dei locali, la loro destinazione funzionale e la disposizione degli apparecchi, con particolare riferimento a quelli appartenenti alla tipologia dell'articolo 110 comma 6 e 7 del TULPS ;
- nel solo caso di locali destinati ad accogliere biliardi, relazione tecnica contenente la dichiarazione attestante la solidità del piano di appoggio (minimo 600 kg. x mq.);
- dichiarazione di un tecnico abilitato attestante la conformità dell'impianto elettrico alle normative vigenti in materia;
- copia contratto (locazione, comodato o altro) a disciplina del godimento dei locali, registrato a norma di legge e/o copia dell'atto di proprietà;
- relazione, a firma di tecnico abilitato, corredata di planimetria circa la distanza non inferiore a 500 metri dai luoghi sensibili individuati all'art. 6 del presente regolamento;
- relazione di un tecnico abilitato in materia di impatto acustico (quando richiesta dalla vigente normativa in materia);
- nulla osta di distribuzione (NOD) e nulla osta per la messa in esercizio (NOE) degli apparecchi, ove previsto;
- certificazione a firma del tecnico abilitato, corredata dagli elaborati tecnici relativi a:
 - destinazione d'uso dei locali, agibilità e sorvegliabilità;
 - superficie totale a disposizione e superficie aperta al pubblico;
 - rispetto di quanto previsto dalla legge n° 13 del 9/1/1989 (Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche);
 - conformità degli impianti installati nel locale al D.M. 22/01/2008, n. 37;
 - rispetto delle norme vigenti in materia igienico - sanitaria, urbanistica ed edilizia, di prevenzione incendi dell'immobile;
- fotocopia del documento d'identità del proprietario o gestore degli apparecchi;

ART. 8 - Prescrizioni di esercizio e divieti

1. E' ammessa la rappresentanza nella gestione dell'attività da parte di soggetto che abbia i requisiti previsti e che, a tal fine, deve risultare autorizzato.
 2. I giochi non devono presentare rischi per l'incolumità degli utilizzatori.
 3. In nessun caso è consentita l'installazione degli apparecchi da gioco all'esterno dei locali.
 4. Il numero di apparecchi da gioco da installare nei vari punti vendita di giochi (condizioni minima di installabilità) è stabilito con decreti direttoriali dell' Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
 5. La variazione del numero o della tipologia degli apparecchi installati deve essere comunicata al SUAP comunale.
 6. Il titolare dell'esercizio commerciale, del locale ovvero del punto di offerta del gioco con vincite in denaro identifica i minori di età mediante richiesta di esibizione di un documento di identità, tranne nei casi in cui la maggiore età sia manifesta.
 7. Per la sostituzione di un apparecchio da gioco nell'ambito della stessa tipologia è sufficiente inviare al SUAP comunale il Nulla Osta dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e la loro matricola identificativa.
 8. Costituisce esercizio non autorizzato dell'attività di sala giochi, punito ai sensi delle vigenti normative:
 - a) il superamento dei limiti numerici previsti dalla legge
 - b) la realizzazione, pur nel rispetto formale dei limiti numerici, di sale attrezzate, funzionalmente o strutturalmente con accesso separato dall'attività principale e dedicate all'esercizio dell'attività di intrattenimento mediante giochi e congegni.
 9. L'attività di somministrazione è ammessa, previa SCIA da presentare al SUAP del Comune di Monte Sant' Angelo, e la superficie utilizzata non potrà essere superiore a 1/4 della superficie complessiva del locale.
 10. L'attività di somministrazione può essere svolta unicamente negli orari stabiliti per l'erogazione del gioco e non disgiuntamente all'attività di gioco stessa.
 11. La superficie utilizzata per la somministrazione è da intendersi come attività meramente accessoria e servente rispetto a quella dell'offerta di gioco pubblico.
 12. L'accesso all'area di somministrazione non può avvenire da ingresso diverso da quello di accesso al locale in cui si svolge il gioco e l'area di somministrazione non deve essere collocata immediatamente dopo l'ingresso al locale stesso.
- L'autorizzazione comunale, la tabella dei giochi proibiti e la tariffa dei prezzi devono essere sempre tenute esposte nel locale sede dell'attività in luogo visibile e mostrate agli organi di controllo per gli accertamenti di competenza. Sono inoltre vietate le esposizioni esterne al locale di cartelli, manoscritti e/o proiezioni che pubblicizzano vincite temporali appena accadute o storiche.
14. E' vietata qualsiasi attività pubblicitaria relativa all'apertura o all'esercizio di sale da gioco.
 15. Ai sensi dell'articolo 9 del TULPS, oltre alle condizioni previste dalle normative in vigore, chiunque eserciti le attività disciplinate dal presente regolamento deve anche osservare le eventuali prescrizioni che l'Autorità comunale ritenga di imporgli nel pubblico interesse.

Art. 9 - Durata ed efficacia dell'autorizzazione

1. Le autorizzazioni di cui all'articolo 86 del TULPS, aventi ad oggetto l'installazione degli apparecchi descritti negli articoli precedenti, così come disciplinate dalla Legge Regionale 43/2013 e successive modificazioni, sono concesse per cinque anni, e ne può essere richiesto il rinnovo dopo la scadenza.
2. Per le autorizzazioni già esistenti il rinnovo può essere concesso a condizione che l'esercizio ottemperi a quanto prescritto dalla L. R. Puglia n.43/2013, dalla L. R. Puglia n. 906 del 08/11/2018 ed eventuali successive modifiche e/o interventi del legislatore nazionale.
3. Per le autorizzazioni esistenti il termine dei cinque anni decorre in base a quanto stabilito dalla legge regionale della Puglia n. 906 del 08/11/2018.
4. Determinano l'efficacia dell'autorizzazione:
 - a) la validità dei nulla osta rilasciati dall'Amministrazione delle Dogane e dei Monopoli agli apparecchi installati;
 - b) il regolare pagamento delle imposte stabilite dallo Stato sugli apparecchi installati;
 - c) il possesso della tabella dei giochi proibiti.

Art. 10 - Subingresso

1. In caso di subingresso in attività già esistenti, nel rispetto del Regolamento per le sale giochi, deve essere presentata apposita domanda di subentro contenente le seguenti dichiarazioni:
 - che nei propri confronti e nei confronti dell'impresa/associazione sopra citata non sussistono cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs 159/2011;
 - che per il titolare/legale rappresentante/delegato non sussistono i casi ostativi previsti dagli artt. 11, 12, 92 e 131 del TULPS, che impediscono il rilascio dell'autorizzazione;
 - che gli immobili dove ha sede l'attività non hanno subito modifiche rispetto alla titolarità precedente.
2. L'autorità di pubblica sicurezza può ordinare la cessazione dell'attività se l'interessato o il rappresentante esercente sia privo dei requisiti soggettivi previsti dalle vigenti normative e dal presente regolamento.

Art. 11 - Requisiti morali di accesso all'attività

1. Per poter richiedere ed ottenere il rilascio dell'autorizzazione all'attività, il titolare di impresa individuale deve:

- a) essere in possesso dei requisiti soggettivi previsti dagli artt. 11 e 92 del TULPS;
- b) non essere sottoposto a misure di prevenzione che costituiscano "cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs 159/2011 (antimafia).

2. Per le Società vale quanto previsto all'art. 85 del D. Lgs 159/2011.

3. I requisiti di cui sopra devono essere posseduti all'atto della presentazione della richiesta di autorizzazione e la loro perdita costituisce presupposto per la decadenza.

4. Sono fatte salve le disposizioni in materia di permesso di soggiorno per i cittadini non appartenenti all'unione Europea.

Art. 12 - Cessazione dell'attività

1. Il titolare di autorizzazione per l'esercizio dell'attività di sala giochi e assimilabili che cessa di esercitare l'attività a qualunque titolo deve trasmettere all'Ufficio comunale competente, entro 30 giorni dalla cessazione, apposita comunicazione scritta, allegando l'originale della autorizzazione stessa.

2. L'avvenuta presentazione della comunicazione di prosecuzione di attività da parte del subentrante, non esime il cedente dall'obbligo di comunicare la cessazione e restituire l'autorizzazione.

3. In caso di morte del titolare, l'obbligo di comunicazione della cessazione spetta agli eredi.

Art. 13 - Revoca, decadenza, sospensione dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione comunale rilasciata ai sensi dell'art. 86 del T.U.L.P.S. decade d'ufficio in caso di:

- a) perdita dei requisiti soggettivi da parte del titolare;
- b) revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività prevalente di cui agli artt. 86 del TULPS;
- c) mancata attivazione dell'esercizio entro 180 giorni dal rilascio dell'autorizzazione, salvo proroga per comprovata necessità debitamente documentata;
- d) trasferimento di sede o di titolarità dell'azienda oggetto di autorizzazione ex artt. 86 e 88 del TULPS;
- e) sospensione dell'attività per un periodo superiore a 30 giorni senza darne comunicazione al SUAP, così come previsto dall'art. 99 del TULPS.
- f) su richiesta del Prefetto per motivi di ordine pubblico;

g) recidiva o reiterazione delle violazioni previste dall'articolo 110 comma 9 del TULPS da parte del titolare. Per recidiva e reiterazione si intende l'inosservanza per due volte alla medesima disposizione;

h) reiterata violazione delle norme del presente Regolamento, previa contestazione dell'addebito nelle forme e con le garanzie procedurali di cui alla L. 241/90 e s.m.i. successivamente a provvedimento di sospensione. Per recidiva e reiterazione si intende l'inosservanza per due volte alla medesima disposizione;

i) accertato e reiterato superamento dei limiti di rumore previsti dalle vigenti normative. L'accertamento deve essere effettuato dai competenti organi di controllo, con procedura di cui al precedente punto i). Per recidiva e reiterazione si intende l'inosservanza per due volte alla medesima disposizione;

2. L'autorizzazione comunale può essere revocata:

a) quando il titolare non osservi i provvedimenti di sospensione o non ripristini i requisiti mancanti nei termini indicati;

b) nei casi stabiliti dal Comune per motivi di pubblico interesse, quali a titolo esemplificativo sicurezza urbana, quiete pubblica, viabilità;

c) quando al titolare per due volte nell'arco di 12 mesi viene assegnata la sospensione di cui al successivo comma.

3. L'autorizzazione comunale può essere sospesa:

a) quando venga meno la sorvegliabilità dei locali. L'attività è sospesa per una durata non inferiore a tre giorni e non superiore a novanta giorni, termine entro il quale, salvo proroga in caso di comprovata necessità e previa motivata istanza, il titolare può riprendere l'attività, ripristinati i requisiti mancanti;

b) nel caso in cui l'esercente non rispetti gli orari, le prescrizioni e le eventuali indicazioni operative decise dal Comune, nonché le disposizioni previste dalle normative vigenti e dal presente Regolamento.

4. L'attività può essere sospesa per motivi di igiene e per inosservanza delle norme contenute nel presente regolamento. Qualora il titolare non provveda al ripristino delle condizioni prescritte dall'autorità entro i termini dalla stessa stabiliti, l'autorizzazione può essere revocata, salvo proroghe per accertata necessità.

5. La sospensione dell'attività, ai sensi dell'articolo 10 del TULPS, in caso di abuso del titolare, intendendosi per tale ogni comportamento in contrasto con il pubblico interesse o con le prescrizioni generali imposte dalla legge, dall'autorità o da quanto contenuto nel presente Regolamento è la seguente:

a) 15 giorni nel primo caso di abuso;

b) 60 giorni nel secondo caso di abuso.

ART. 14 - Caratteristiche dei giochi

1. I giochi devono essere leciti.
2. Per l'installazione dei videogiochi di cui al comma 7 dell'art. 110 TULPS, le cui caratteristiche di funzionamento sono descritte all'interno del decreto interdirettoriale 8 novembre 2005, modificato dal decreto interdirettoriale 20 aprile 2010, vale la medesima condizione prevista per i giochi ex 110 comma 6 TULPS relativamente all'esposizione dei titoli autorizzatori: devono avere necessariamente applicato il nullaosta di distribuzione (NOD) in copia conforme e di messa in esercizio (NOE); inoltre devono avere esposto il codice identificativo dell'apparecchio da associare ai nullaosta. La mancanza viene sanzionata ai sensi dell' art. 110 c 9 lettera f;
3. E' vietata l'installazione e l'uso degli apparecchi o congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco d'azzardo, fatta eccezione per i giochi espressamente ammessi dalla legge.
4. Sono ritenuti giochi proibiti quelli indicati nella tabella predisposta dalla competente Questura, vidimata dal Sindaco o suo delegato.

ART. 15 - Utilizzo degli apparecchi: prescrizioni e divieti

1. Ai sensi dell'articolo 9 del TULPS le attività di cui al presente regolamento devono osservare tutte le condizioni stabilite dalle normative vigenti, quelle riportate nella tabella dei giochi proibiti, nonché quelle particolari disposte nel pubblico interesse e di seguito elencate:
 - a) l'obbligo di installare l'apparecchio in posizione tale da non arrecare intralcio al normale funzionamento dell'esercizio e non arrecare disturbo alla quiete pubblica e privata;
 - b) l'obbligo di adottare le necessarie misure per la prevenzione dei rischi e la sicurezza degli ambienti di lavoro ai sensi della L. 81/2008 e s.m.i.;
 - c) il divieto di installare qualsiasi gioco all'esterno dei locali o aree destinate all'attività, con esclusione dei soli giochi per bambini, tenendo conto dello spazio a disposizione che deve essere adiacente al fabbricato sede dell'attività e non intralciare il pubblico passaggio, nel rispetto di quanto stabilito dal locale regolamento di occupazione del suolo pubblico;
 - d) il divieto per i minori di anni diciotto di partecipare a qualsiasi tipo di gioco pubblico con vincita in denaro, pena la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000,00 a euro 20.000,00 (art. 24, co. 21 del D.L. 98/2011, convertito nella L. 111/2011); indipendentemente dalla sanzione amministrativa pecuniaria e anche nel caso di pagamento in misura ridotta della stessa, la violazione prevista dal presente comma e' punita con la chiusura dell'esercizio commerciale, del locale o, comunque, del

punto di offerta del gioco da dieci fino a trenta giorni. Le precedenti sanzioni amministrative sono applicate dall'ufficio territoriale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato competente in relazione al luogo e in ragione dell'accertamento eseguito.

- e) il divieto del gioco delle carte, del biliardo e altri giochi simili e quant'altro indicato nella tabella dei giochi proibiti per i minori di anni 14;
- f) Ove ricorrano le circostanze, sarà rispettato il D.P.R. 151/2011 in materia di prevenzione incendi;
- g) Il rispetto delle vigenti norme in materia di inquinamento acustico, compatibilmente con quanto previsto all'art. 4 del D.P.R. 227/2011 ed al relativo allegato B.
- h) L'impianto elettrico dei locali sarà realizzato in conformità alla vigente normativa di sicurezza, attestato con la procedura di cui alla L. 46/90 e successivi regolamenti di applicazione, come da dichiarazione di conformità sottoscritta da professionista abilitato;
- i) Il divieto di apportare modifiche alla normale sistemazione o collocazione degli arredi nel pubblico esercizio, al fine di trasformare il locale in una vera e propria sala da gioco;
- j) L'obbligo di osservare le disposizioni legislative in materia di divieto di fumo.
- k) Il divieto di attività pubblicitaria relativa all'apertura o all'esercizio di sale giochi.

Art. 16 - Informazione al pubblico

1. Presso ogni casa da gioco, sala bingo, ricevitorie e agenzie ippiche e sportive deve essere presente un'area dedicata all'informazione e, in particolare, sugli apparecchi e congegni per il gioco e deve essere esposta all'utenza una nota informativa nella quale sono indicati:

- il fenomeno del GAP e i rischi connessi al gioco;
- i recapiti per le informazioni relative alle attività di cui alla lettera d) dell'articolo 3 della L. R. 43/2013, *inclusi i recapiti del Ser. D. territorialmente competente e quelli delle organizzazioni che si occupano per statuto di prevenzione e contrasto delle dipendenze da gioco e di trattamento terapeutico e recupero dei soggetti coinvolti, nonché di quelle di cui all'art.8 della Legge regionale n. 43/2013, purché tali organizzazioni abbiano comunicato la propria attività territoriale agli uffici competenti.*

2. All'interno dei locali autorizzati a detenere apparecchi da gioco deve essere esposto in modo chiaro e ben visibile un cartello contenente le indicazioni di utilizzo degli apparecchi in uso.

3. Deve essere esposto in modo chiaro e ben visibile un cartello che riporti il divieto di utilizzo degli apparecchi e congegni di cui all'art.110 comma 6 del TULPS ai minori di anni 18 nonché per quei videogiochi che, per il loro contenuto osceno o violento, siano menzionati nella tabella dei giochi proibiti.

4. Anche all'esterno di ciascun apparecchio o congegno di cui all'articolo 110 comma 6 del TULPS deve essere chiaramente visibile il divieto di utilizzo ai minori di 18 anni.

5. Nel cartello dovrà anche essere menzionata la limitazione di utilizzo ai minori di anni 14 se non accompagnati da un familiare o altro parente maggiorenne per tutti gli altri apparecchi e congegni meccanici ed elettromeccanici da gioco di cui all'articolo 110 comma 7 lett. a) e c) del TULPS.
6. I cartelli dovranno avere le dimensioni minime del formato A4 (mm.210x297 secondo lo standard ISO 216) e dovranno essere scritti con caratteri chiaramente leggibili;
7. Esternamente a ciascun apparecchio o congegno di cui all'articolo 110 del TULPS, devono essere chiaramente indicati, i valori relativi al costo della partita, le regole del gioco e la descrizione delle combinazioni o sequenze vincenti.
8. Nel locale deve essere esposta in modo chiaro e ben visibile, ai sensi dell'articolo 180 del Regolamento di attuazione del TULPS, l'autorizzazione rilasciata dal Comune.
9. Nel locale deve essere esposta in modo chiaro e ben visibile la tabella dei giochi proibiti rilasciata dal Questore e vidimata dal Sindaco o suo delegato.
10. Ai sensi della legge 8.11.2012 n.189, gli esercenti sono tenuti a esporre, all'ingresso e all'interno dei locali, il materiale informativo predisposto dalla ASL FG, diretto ad evidenziare i rischi correlati al gioco e a segnalare la presenza sul territorio dei servizi di assistenza pubblici e del privato sociale dedicati alla cura e al reinserimento sociale delle persone con patologie correlate al gioco d'azzardo patologico.
11. All'esterno del locale ove esistessero indicazioni di vincite effettuate, devono essere riportati anche gli importi totali delle giocate relative a quella vincita.
12. Gli esercenti sono tenuti altresì ad esporre in modo chiaramente visibile la percentuale di probabilità di vincita che il soggetto ha nel singolo gioco. Qualora la stessa percentuale non sia definibile, è indicata la percentuale storica per giochi simili. I cartelli devono avere dimensioni ed essere in numero tale da poter risultare facilmente visibili alla generalità dei giocatori.
13. Sono vietati messaggi pubblicitari concernenti il gioco con vincite in denaro nel corso di trasmissioni televisive o radiofoniche e di rappresentazioni teatrali o cinematografiche rivolte ai minori e nei trenta minuti precedenti e successivi alla trasmissione delle stesse. E' altresì vietata, in qualsiasi forma, la pubblicità sulla stampa quotidiana e periodica destinata ai minori e nelle sale cinematografiche in occasione della proiezione di film destinati alla visione dei minori. Sono, altresì, vietati messaggi pubblicitari concernenti il gioco con vincite in denaro su giornali, riviste, pubblicazioni, durante trasmissioni televisive e radiofoniche, rappresentazioni cinematografiche e teatrali, nonché via internet nei quali si evidenzino anche solo uno dei seguenti elementi:
 - a) incitamento al gioco ovvero esaltazione della sua pratica;
 - b) presenza di minori;
 - c) assenza di formule di avvertimento sul rischio di dipendenza dalla pratica del gioco, nonché dell'indicazione della possibilità di consultazione di note informative sulle probabilità di vincita

pubblicate sui siti istituzionali dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, nonché dei singoli concessionari ovvero disponibili presso i punti di raccolta dei giochi.

14. I gestori di sale da gioco e di esercizi in cui vi sia offerta di giochi pubblici sono tenuti ad esporre, all'ingresso e all'interno dei locali, il materiale informativo predisposto dalle aziende sanitarie locali, diretto a evidenziare i rischi correlati al gioco e a segnalare la presenza sul territorio dei servizi di assistenza pubblici e del privato sociale dedicati alla cura e al reinserimento sociale delle persone con patologie correlate alla G. A. P..

Art. 17 - Orari

L'orario di attività delle sale pubbliche da gioco è fissato dal Sindaco con apposita ordinanza. Per le sale da gioco ove sono messi a disposizione del pubblico giochi con apparecchi automatici o semiautomatici che consentono vincite in denaro, nei limiti delle seguenti fasce orarie:

a) apertura non prima delle ore 9.30;

b) chiusura non oltre le ore 20.30;

- Nell'ambito di tali limiti il titolare della licenza ha facoltà di scegliere il proprio orario di apertura e di chiusura dandone comunicazione scritta al Servizio Attività Produttive del Comune. - La chiusura infrasettimanale e festiva sono facoltative, se non diversamente disciplinate dall'Ordinanza del Sindaco.

- L'orario adottato dovrà essere reso noto al pubblico con l'esposizione di apposito cartello nel quale dovranno anche essere riportati gli estremi della comunicazione inoltrata al Comune

1. Al fine di tutelare gli interessi costituzionalmente rilevanti quali l'ambiente, l'ordine pubblico, la pubblica sicurezza, la salute e la quiete pubblica, nonché la tutela dei lavoratori, Il Sindaco può, con apposita ordinanza, regolamentare l'orario di attività delle sale pubbliche da gioco e dei punti vendita di giochi in cui sono installati gli apparecchi da gioco.

2. L'orario adottato dall'esercente dovrà essere reso noto al pubblico con l'esposizione di apposito cartello nel quale dovranno anche essere riportati gli estremi della comunicazione inoltrata al Comune. Fatta salva l'applicazione delle norme del Codice penale, del Codice civile ed in materia di inquinamento acustico, in caso di necessità, connessa al ricorrente e comprovato disturbo alla quiete pubblica ed inquinamento acustico e nelle altre ipotesi previste dall'articolo 54, comma 6

del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il Sindaco può disporre, anche per singole attività, la riduzione dell'orario di chiusura serale delle sale pubbliche da gioco e/o il divieto di utilizzo di apparecchi da gioco rumorosi in particolari orari della giornata.

3. I locali che, oltre ad essere sala da gioco, hanno all'interno del medesimo locale anche altre attività, possono continuare a svolgere l'attività evitando il funzionamento degli apparecchi automatici o semiautomatici con vincita in denaro.

TITOLO III - GIOCO LECITO NEI LOCALI APERTI AL PUBBLICO

Art. 18 - New slot

Il presente articolo disciplina gli apparecchi previsti dall'art. 110 comma 6 lettera a) del TULPS, denominati AWP ovvero NEWSLOT.

1. Tali apparecchi con vincita in denaro, per essere in regola con le norme di legge, devono avere delle caratteristiche specifiche elencate nel Decreto Direttoriale 4 dicembre 2003:

- insieme con l'elemento aleatorio (dettato dal caso) sono presenti anche elementi di abilità, che consentono al giocatore la possibilità di scegliere, all'avvio o nel corso della partita, la propria strategia, selezionando appositamente le opzioni di gara ritenute più favorevoli tra quelle proposte dal gioco;
- ciascun apparecchio di gioco può funzionare unicamente se collegato alla rete telematica di AAMS, si attiva con l'introduzione di moneta nella divisa corrente (euro) e prevede un costo, per ciascuna partita, non superiore a 1 euro;
- la durata della partita non può essere inferiore a 4 secondi;
- la distribuzione di vincite in denaro, ciascuna di valore non superiore a 100,00 (cento) euro, avviene subito dopo la conclusione della partita esclusivamente in monete;
- le vincite, computate dall'apparecchio, in modo non predeterminabile, su un ciclo complessivo di non più di 140.000 partite, non devono risultare inferiori al 75% delle somme giocate;
- l'uso di tali apparecchi è vietato ai minori di 18 anni;
- gli apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o, comunque, anche in parte, le sue regole fondamentali;
- devono avere necessariamente applicato il nullaosta di distribuzione (NOD) in copia conforme, di messa in esercizio (NOE) e attestato di conformità in originale
- la mancanza viene sanzionata ai sensi dell' art. 110 c 9 lettera f del T.U.L.P.S.

3. Gli apparecchi e congegni di cui al presente articolo non possono, in alcun caso, essere installati negli esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, qualora gli stessi si trovino all'interno di ospedali, luoghi di cura, scuole od istituti scolastici, all'interno delle pertinenze di luoghi di culto, nei locali di proprietà della Civica Amministrazione, anche se concessi o locati a terzi; in esercizi insistenti su area pubblica rilasciata in concessione, compresi i dehors. Inoltre, non possono essere installati all'interno di circoli privati, sedi di associazioni, Società di Mutuo Soccorso e Pubbliche assistenze, non autorizzati alla somministrazione ai sensi dell'art. 86 del TULPS.

4. Nei circoli privati l'area in cui vengono installati gli apparecchi di cui sopra deve essere funzionalmente separata da quella di somministrazione.

5. E' facoltà del SUAP predisporre ogni altro accertamento e richiedere eventuale altra documentazione integrativa che ritenesse necessaria ai fini della sicurezza, dell'ordine pubblico, della quiete della collettività e per motivi igienico-sanitari.

6. Al titolare di somministrazione che detiene giochi con vincite di denaro con apparecchi automatici e semiautomatici all'interno del proprio locale non sono rilasciate concessioni di occupazione suolo pubblico.

7. All'interno dell'esercizio deve comunque essere esposta la Tabella dei giochi proibiti rilasciata dal Questore e vidimata dal Sindaco o suo delegato.

Art. 19 - Prescrizioni generali

In nessun caso è consentita l'installazione degli apparecchi da gioco all'esterno dei locali, ad eccezione dei giochi riservati esclusivamente ai bambini.

Art. 20 – Procedura per installazione giochi

1. L'installazione e il trasferimento di apparecchi di cui all'art. 110 co. 6 del T.U.L.P.S. in locali sono soggette alla procedura prevista dalle normative vigenti, corredata dei documenti di seguito indicati:

- una relazione descrittiva dei locali, a firma di tecnico abilitato, contenente la superficie totale ed utile degli stessi, la capienza massima, l'indicazione degli ingressi, delle eventuali uscite di sicurezza e dei servizi igienici, corredata di planimetria dei locali in scala 1:100, datata e firmata, che riporti le superfici dei locali, la loro destinazione funzionale e la disposizione degli apparecchi, con particolare riferimento a quelli appartenenti alla tipologia dell'articolo 110 comma 6 e 7 del TULPS ; - dichiarazione di un tecnico abilitato attestante la conformità dell'impianto elettrico alle normative vigenti in materia;
- copia contratto (locazione, comodato o altro) a disciplina del godimento dei locali, registrato a norma di legge e/o copia dell'atto di proprietà;
- relazione, a firma di tecnico abilitato, corredata di planimetria circa la distanza non inferiore a 500 metri dai luoghi sensibili individuati all'art. 6 del presente regolamento;
- relazione di un tecnico abilitato in materia di impatto acustico (quando richiesta dalla vigente normativa in materia);
- nulla osta di distribuzione (NOD) e nulla osta per la messa in esercizio (NOE) degli apparecchi, ove previsto;
- certificazione a firma del tecnico abilitato, corredata dagli elaborati tecnici relativi a: destinazione d'uso dei locali, agibilità e sorvegliabilità; superficie totale a disposizione e superficie aperta al pubblico;
 - rispetto di quanto previsto dalla legge n° 13 del 9/1/1989 (Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche); conformità degli
 - impianti installati nel locale al D.M. 22/01/2008, n. 37;
 - rispetto delle norme vigenti in materia igienico - sanitaria, urbanistica ed edilizia, di

prevenzione incendi dell'immobile; fotocopia del documento d'identità del

*proprietario o gestore degli apparecchi;

2. In caso di sostituzione di un apparecchio o congegno da gioco, solo nell'ambito della stessa tipologia, occorre inviare una comunicazione al SUAP, contenente gli estremi identificativi dell'apparecchio sostituito, a condizione che questo sia conforme alle vigenti disposizioni di legge.

3. In caso di variazione del numero o della tipologia di uno o più apparecchi o congegni da gioco si deve procedere alla presentazione di nuova istanza, che sarà sostitutiva della precedente e alla quale andranno allegati i nulla osta rilasciati dall'Amministrazione Statale.

4. In caso di trasferimento di proprietà o gestione dell'attività dei locali nei quali sono collocati gli apparecchi o congegni da gioco, il nuovo titolare o gestore è tenuto a presentare al S.U.A.P. apposita domanda di subingresso, contenente gli elementi sopra indicati e le dichiarazioni previste dall'art. 10.

Art. 21 - Rinnovo

1. L'autorizzazione è concessa per cinque anni e può essere chiesto il rinnovo dopo la scadenza.

2. Per le autorizzazioni esistenti il termine di cinque anni decorre dalla data di entrata in vigore della L. R. 43/2013 (20/12/2013) e successive modificazioni ed il rinnovo può essere concesso a condizione che l'esercizio ottemperi a quanto prescritto dalla citata legge regionale

Art. 22 - Apparecchi da divertimento senza vincita in denaro e biliardi

L'installazione degli apparecchi di cui all'art. 110, comma 7 sono soggette alla procedura prevista dalle normative vigenti in materia.

Art. 23 - Giochi leciti che non necessitano del nulla osta dell'Amministrazione dello Stato

1. I Giochi quali carte, bocce, flipper, calciobalilla, ping-pong, giochi da tavolo (dama, scacchi, giochi di società in genere) sono assoggettati ad autorizzazione ex art. 86 del T.U.L.P.S.

2. All'interno dell'esercizio deve comunque essere esposta la Tabella dei giochi proibiti rilasciata dal Questore e vidimata dal Sindaco o suo delegato.

Art. 24 - Sanzioni

1. Ferme restando le sanzioni penali, le violazioni al Testo Unico delle Leggi di Pubblica sicurezza di cui al R.D. 773/1931, sono punite a norma degli artt. 17bis, 17ter, 17-quater e 110 del medesimo testo unico.

2. Le violazioni delle disposizioni della legge regionale 13/12/2013 n. 43 sono punite come previsto dall'art. 7 della stessa legge.
3. Le altre violazioni al presente Regolamento comportano l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'art. 7 bis del D.Lgs 267/2000 Testo Unico delle leggi sugli enti locali, il cui importo è rideterminato ai sensi dell'art. 16 comma 2 della L. 689/1981 in Euro 500,00.
4. In caso di reiterate violazioni, potrà essere disposta ai sensi dell'art. 10 del TULPS la sanzione della sospensione dell'autorizzazione amministrativa dell'esercizio, o della decadenza in caso di grave e reiterate violazioni dello stesso tenore.
5. Sono soggette a sanzioni previste all'art. 110, co. 9 del T.U.L.P.S.:
 - l'installazione di apparecchi non conformi ai commi 6 o 7 e alle disposizioni di legge ed amministrative attuative;
 - premi diversi da quelli ammessi;
 - l'installazione di apparecchi senza nulla osta;
 - omessa esposizione nulla osta;
 - la distribuzione o installazione di apparecchi di cui all'art. 110 o, comunque, ne consente l'uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli e associazioni di qualunque specie non muniti delle prescritte autorizzazioni, ove previste;
6. Per le violazioni previste al comma precedente il rapporto e' presentato al direttore dell'ufficio regionale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato competente per territorio. Per le cause di opposizione all'ordinanza-ingiunzione emessa per le violazioni di cui al comma 9 è competente il giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato che ha emesso l'ordinanza-ingiunzione
7. Ai sensi dell'art. 110, comma 10, del TULPS, se l'autore degli illeciti di cui al comma 9 del medesimo testo unico e' titolare di licenza ai sensi dell'articolo 86, ovvero di autorizzazione ai sensi dell'articolo 3 della legge 25 agosto 1991, n. 287, le licenze o autorizzazioni sono sospese per un periodo da uno a trenta giorni e, in caso di reiterazione delle violazioni ai sensi dell'articolo 8- bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono revocate dal Sindaco competente, con ordinanza motivata.

ART. 25 Logo “NO SLOT”

1. Tutti gli esercizi commerciali che non posseggono slot machine al proprio interno possono richiedere l'apposizione del logo “No Slot Comune di Monte Sant' Angelo/Regione Puglia”;
2. Il suddetto logo viene concesso in seguito a verifica da parte dell'Ufficio Annona, supportato che attesta l'assenza di slot machine;
3. La richiesta deve pervenire presso il protocollo o tramite la seguente P.E.C. : protocollo@montesantangelo.it

ART. 26 Agevolazioni fiscali

1. Sono concesse agevolazioni fiscali sull' Imposta comunale unica relativa alla Tari per gli esercizi commerciali che abbiano eliminato dai loro locali le slot machine in data successiva all'approvazione del seguente regolamento e fino a 2 anni antecedenti l'entrata in vigore del presente regolamento. Essa non viene riconosciuta nei confronti degli esercizi commerciali che installino apparecchi per slot machine in data successiva all'approvazione del presente regolamento.

2. L'agevolazione fiscale è riconosciuta per i 2 anni successivi a partire da quando se ne usufruisce;
3. Essa consiste nella riduzione del 30% sull'intero importo della Tari da calcolarsi con decorrenza dall'esercizio di bilancio 2019.
4. In occasione dell'approntamento del Bilancio di previsione il Consiglio Comunale provvederà a stanziare le risorse necessarie per l'erogazione di tali benefici

ART. 27 Accesso ad apparecchi di intrattenimento

- 1) L'accesso agli apparecchi di intrattenimento, di cui all'art. 110 comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18/06/1931, n. 773 è consentito esclusivamente con l'utilizzo della tessera sanitaria al fine di impedire l'accesso ai giochi da parte dei minori.
- 2) Gli apparecchi di cui al precedente comma che non saranno in regola alla data del 1° Gennaio 2020 devono essere rimossi dagli esercizi.

ART. 28 Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, si rinvia alle disposizioni di legge statali e regionali vigenti di settore, anche successive.

